

FAQ BANDO RICERCA 2026

1-DOMANDA

Un'azienda ha modificato la propria ragione sociale (e forma giuridica) nei 6 mesi precedenti la domanda, mantenendo però invariata la stessa Partita IVA e la stessa data di prima costituzione storica. La continuità aziendale è garantita dal mantenimento della stessa Partita IVA e l'azienda è pertanto considerata ammissibile?

RISPOSTA

Nei casi di variazione societaria ipotizzati il requisito di cui all'art. 6 comma 5 lettera a. risulta soddisfatto, atteso che la costituzione della società e l'iscrizione nel Registro delle imprese restano validi ed evidenti in visura camerale.

2-DOMANDA

In merito a quanto previsto dall'Art. 20, il testo del bando specifica che: “Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali [...]”.

Poiché anche i soci con cariche sociali possono essere titolari di un cedolino (es. per compenso amministratore o per contratti particolari), il solo possesso del cedolino è considerato una condizione sufficiente per l'ammissibilità della spesa, oppure la presenza di una carica sociale (es. amministratore, membro del CdA) opera come esclusione assoluta, a prescindere dal fatto che il socio abbia o meno una busta paga come lavoratore dipendente?

RISPOSTA

L'esclusione di cui all'art. 20 comma 8 terzo punto si applica alle spese riferite al compenso per le cariche sociali, che non sono quindi ammissibili. Atteso che sono ammissibili le spese per il personale dipendente, se l'amministratore è – anche – dipendente della società il relativo costo da lavoratore dipendente è rendicontabile secondo le evidenze del relativo cedolino.

3-DOMANDA

Ai fini del requisito previsto dall'art. 6 relativo al numero minimo di dipendenti, il personale assunto con contratto di apprendistato viene computato nel numero dei dipendenti richiesti oppure si applica il criterio degli effettivi (ULA) di cui all'art. 2 del bando?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 6 del Bando, per poter partecipare e beneficiare del contributo previsto (requisito di ammissione) le imprese devono avere il numero di dipendenti indicato; tra i dipendenti, come definiti dall'art. 2, punto 11, sono compresi gli apprendisti.

L'unità di misura ULA (unità lavorative annue) introdotta dell'Unione Europea per calcolare la base occupazionale in modo omogeneo su tutto il territorio europeo, unitamente al criterio del fatturato, serve per classificare l'impresa come Grande, Media o Piccola. Detta classificazione interessa il Bando Ricerca in quanto determina l'intensità di aiuto da applicare ai costi ammissibili (art. 10).

4-DOMANDA

Con riferimento all'art. 15, comma 8, relativo agli elementi di premialità, si chiede se il punteggio previsto per la "certificazione della parità di genere" sia attribuibile esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 oppure se possano essere valorizzate, anche in assenza della certificazione, misure aziendali formalizzate finalizzate alla promozione della parità di genere, alla riduzione del gender pay gap, alla conciliazione vita-lavoro o ad altre politiche equivalenti.

RISPOSTA

Con riferimento all'art. 15, comma 8 relativo agli elementi di premialità, il punteggio previsto viene attribuito esclusivamente agli operatori in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, come disposto dall'art. 5, comma 3 della Legge n. 162/2021. Non possono, quindi, essere valorizzate, anche in assenza della certificazione, misure aziendali formalizzate finalizzate alla promozione della parità di genere, alla riduzione del gender pay gap, alla conciliazione vita-lavoro o ad altre politiche equivalenti.

5-DOMANDA

Requisito minimo dei 5 dipendenti e incremento occupazionale: Il bando prevede che l'impresa proponente debba avere un minimo di 5 dipendenti al momento della presentazione della domanda. Si chiede se tale organico debba essere necessariamente quello destinato alle attività di Ricerca e Sviluppo del progetto, o se sia possibile – una volta ottenuta l'eventuale concessione del contributo – procedere all'assunzione di nuove figure professionali di alto livello (es. ricercatori/tecnici) da dedicare alla R&S, concorrendo così a mantenere o incrementare la soglia occupazionale richiesta.

RISPOSTA

Il bando prevede che il requisito minimo di dipendenti - non specificamente destinati al progetto o all'attività di ricerca - sia posseduto prima della concessione del contributo e non al momento della presentazione della domanda: pertanto, è possibile presentare domanda anche se il soggetto non ha in organico il numero minimo di dipendente previsti dal Bando. Il numero di dipendenti minimo dovrà essere posseduto prima della concessione del contributo (in esito all'approvazione della graduatoria). Il requisito del numero minimo di dipendenti non è riferito alle attività di ricerca ma all'impresa richiedente.

6-DOMANDA

Criteri di calcolo delle 5 unità (ULA) e inquadramento dei soci: In merito al calcolo del requisito dei 5 dipendenti, si chiede conferma che i contratti part-time vengano computati in frazione di ULA (Unità Lavorative Annue) in base alle ore lavorate. Inoltre, si richiede se, ai fini del calcolo delle 5 unità richieste dal bando, sia considerata ammissibile una compagine aziendale così configurata:

n. 3 soci totali, di cui:

n. 2 soci amministratori che percepiscono unicamente un compenso di amministrazione (con cedolino/co.co.co. o gestione separata);

n. 1 socio con regolare busta paga da lavoro dipendente;

n. 2 lavoratori dipendenti con contratto part-time.

RISPOSTA

L'art. 2, punto 11 definisce il Dipendente come soggetto che si impegna a fronte di un contratto di lavoro e in cambio di una retribuzione a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze del datore di lavoro. Pertanto, due soci amministratori che non rientrino in questa casistica non potranno essere computati per il raggiungimento del requisito minimo di dipendenti. Come indicato nella FAQ 1_2026 alla domanda 3, l'ULA (unità lavorative annue) è l'unità di misura introdotta dall'Unione Europea per calcolare la base occupazionale in modo omogeneo su tutto il territorio europeo, che unitamente al criterio del fatturato, serve per classificare l'impresa come Grande, Media o Piccola. Detta classificazione interessa il Bando Ricerca in quanto determina l'intensità di aiuto da applicare ai costi ammissibili (art. 10) e non incide sul requisito del numero minimo di dipendenti richiesto per la concessione del beneficio. Pertanto, i contratti di lavoro part-time saranno computati in frazioni di ULA soltanto per la determinazione della tipologia dell'impresa beneficiaria. Sostanzialmente, per il numero minimo di dipendenti sono conteggiate "le teste", indipendentemente dalla tipologia di contratto (full time/part time, ecc.).

6-DOMANDA

Inquadramento e rendicontazione dei contratti di Apprendistato: Si richiede se il costo del personale assunto con contratto di apprendistato possa essere regolarmente inserito tra le spese rendicontabili del progetto di ricerca.

RISPOSTA

Sì, le spese per i contratti di apprendistato rientrano tra le spese ammissibili e dunque rendicontabili in quanto gli apprendisti sono compresi tra i dipendenti, come da definizione inserita nel Bando.

7-DOMANDA

Uno spin-off universitario partecipato da un organismo di ricerca possa accedere ai suddetti bandi e, in caso affermativo, con quali modalità, requisiti e forme di partecipazione.

RISPOSTA

Lo spin-off universitario viene definito ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 297/1999 e dall'art. 6, comma 9 della Legge 240/2010 come società (s.p.a. o s.r.l. o s.c.a.r.l.) finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati di ricerca; l'art. 4 del D.L. n. 3/2015 indica i requisiti necessari affinché dette società possano ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese che è presupposto per usufruire del sistema di benefici riservati a start-up e PMI innovative. Sulla base di dette definizioni e ai sensi del Bando Ricerca 2026, lo spin-off universitario è considerato come impresa e pertanto può presentare domanda rispettando i requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 del Bando di Ricerca.

8-DOMANDA

Si chiede cortesemente di specificare se, con riferimento alle premialità previste a fronte della presentazione di certificazione ESG, è considerato sufficiente la lettera dell'ente di certificazione sull'avvio del processo di certificazione stessa da parte della scrivente.

RISPOSTA

In relazione alle premialità previste per la presentazione della certificazione ESG, non è considerata sufficiente la sola lettera dell'ente di certificazione attestante l'avvio del processo di certificazione da parte dell'operatore economico. Pertanto, tale documentazione non sarà ammessa ai fini del riconoscimento della premialità.

9-DOMANDA

In merito al welfare aziendale, se è sufficiente la certificazione che l'azienda attribuisce il welfare previsto dal Contratto Collettivo applicato metalmeccanico-industria.

RISPOSTA

Con riferimento al welfare aziendale, sarà invece ritenuta idonea una dichiarazione attestante l'erogazione del welfare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico – Industria applicato dall'azienda.

10-DOMANDA

Si chiede di specificare con quale livello di dettaglio la certificazione ESG è richiesta (ad es. livello base o livelli più avanzati) e se ci sono particolari riferimenti da seguire a riguardo

RISPOSTA

Il Bando prevede il possesso di un rating ESG: pertanto, al fine di ottenere l'attribuzione del punteggio di premialità occorre aver ottenuto detta certificazione da un soggetto riconosciuto.

11-DOMANDA

Si chiede conferma che un centro di ricerca che partecipa a un progetto in qualità di Partner possa, contestualmente, operare come fornitore di servizi per altri partenariati che presentano proposte progettuali nell'ambito dello stesso bando.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera c) di cui al punto n. 2 del Bando ciascun Organismo di ricerca non avente natura di impresa non può partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e contemporaneamente in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Pertanto, per un Organismo di ricerca non avente natura di impresa risulta possibile partecipare a un progetto in qualità di partner e contemporaneamente come fornitore di ricerca contrattuale per altre proposte contrattuali presentate nell'ambito dello stesso bando.

12-DOMANDA

Si chiede la conferma che un partenariato possa essere composto da una azienda (coordinatore) e da un OdR (partner).

RISPOSTA

Come indicato dall'art. 7, comma 1 e 2 del punto 2 del Bando, si conferma che i progetti possono essere realizzati da imprese in collaborazione con Organismi di Ricerca e che in tal caso le imprese devono rivestire il ruolo di capofila nel partenariato e gli organismi di ricerca possono rivestire solo il ruolo di partner.

13-DOMANDA

Si chiede se l'Organismo di Ricerca, in qualità di soggetto partner, possa prevedere la nomina di due responsabili scientifici (co-referenti).

RISPOSTA

Il Bando prevede per ogni progetto la presenza di un Responsabile scientifico adeguatamente qualificato che gestisca il sistema di gestione, l'auto monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività. Non è prevista l'individuazione di due Responsabili co-referenti.

14-DOMANDA

Si chiede se ci possano essere limitazioni per quanto concerne la partecipazione al Bando Ricerca 2026 in relazione alla modifica della ragione sociale, restando l'oggetto sociale e la partita iva invariati: è possibile la partecipazione al bando come SNC e proseguire il progetto (se approvato) con SRL evitando l'esclusione?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del punto 2 del Bando, ciascuna impresa deve possedere alla data di presentazione della domanda il requisito che prevede di essere regolarmente costituita e iscritta nel registro imprese della CCIAA territorialmente competente ed essere operativa da almeno 6 mesi. La modificazione della forma societaria con il mantenimento del medesimo oggetto sociale e della P.IVA non comporta il venir meno di detto requisito. Si raccomanda, in ogni caso, di comunicare con sollecitudine l'avvenuto cambiamento.

15-DOMANDA

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Bando, è da predisporre l'intento a formalizzare l'accordo di collaborazione se partecipiamo insieme ad un centro di ricerca (Università)?

RISPOSTA

Sì. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, qualora la domanda sia presentata in collaborazione con un'organismo di ricerca (es. Università), all'atto della presentazione della domanda dovrà essere allegata la bozza del contratto di collaborazione/atto costitutivo dell'RTI oppure, in alternativa, la dichiarazione di intento a formalizzare l'accordo di collaborazione.

16-DOMANDA

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Bando, il contratto di collaborazione è da predisporre già in fase di presentazione della domanda?

RISPOSTA

In fase di presentazione della domanda non è obbligatorio allegare il contratto di collaborazione già sottoscritto. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, prima della concessione del contributo dovrà invece risultare sottoscritto il contratto di collaborazione, nella forma prevista dalla normativa, disciplinando gli aspetti della collaborazione, della proprietà e dell'utilizzo dei risultati della ricerca, nonché la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra i partner in relazione ai rispettivi contributi al progetto.